



Pensionskasse Graubünden
Cassa da pensiun dal Grischun
Cassa pensioni dei Grigioni

Regolamento quadro

Cassa pensioni dei Grigioni
Istituto collettore

Valido dal 1° gennaio 2024



Indice

A	Disposizioni generali e concetti	5
Art. 1	Disposizioni generali	5
Art. 2	Salario annuo computabile	5
Art. 3	Salario assicurato.....	6
Art. 4	Pensionamento.....	7
Art. 5	Conto di risparmio delle persone assicurate	7
B	Condizioni di base dell'assicurazione.....	8
Art. 6	Affiliazione alla Cassa pensioni	8
Art. 7	Inizio e fine della copertura assicurativa	9
Art. 8	Esame dello stato di salute, riserve e obbligo di collaborare delle datrici e dei datori di lavoro.....	9
Art. 9	Congedo non pagato.....	10
Art. 10	Continuazione della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario.....	11
Art. 11	Continuazione della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro	11
C	Finanziamento della Cassa pensioni	12
Art. 12	Obbligo di contribuzione	12
Art. 13	Esenzione dal pagamento dei contributi.....	13
Art. 14	Ammontare dei contributi	13
Art. 15	Riscatto di prestazioni di previdenza	14
D	Prestazioni della Cassa pensioni.....	15
Art. 16	Panoramica delle prestazioni	15
Art. 17	Rendita di vecchiaia.....	16
Art. 18	Prelievo di capitale	17
Art. 19	Rendita transitoria AVS	18
Art. 20	Pensionamento parziale.....	19
Art. 21	Rendita per figli di pensionati.....	19
Art. 22	Rendita di invalidità	19
Art. 23	Rendita per figli di invalidi.....	20
Art. 24	Rendita vedovile.....	21
Art. 25	Rendita per partner	22
Art. 26	Rendita alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato	23
Art. 27	Rendita per orfani	23
Art. 28	Capitale in caso di decesso	24
Art. 29	Prestazioni di terzi	25
Art. 30	Garanzia delle prestazioni, prestazione anticipata.....	26
Art. 31	Disposizioni relative al versamento.....	27
Art. 32	Adeguamento delle rendite correnti al rincaro	27
E	Divorzio e acquisto di proprietà di abitazione	27
Art. 33	Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio	27
Art. 34	Promozione della proprietà abitativa	29
F	Uscita dalla Cassa pensioni.....	30
Art. 35	Cessazione del rapporto di lavoro	30
Art. 36	Prestazione di uscita.....	30
Art. 37	Utilizzo della prestazione di uscita	31
Art. 38	Liquidazione parziale	31



G	Ulteriori disposizioni.....	32
Art. 39	Informazione delle persone assicurate.....	32
Art. 40	Obbligo di informazione e di notifica delle persone assicurate.....	32
H	Disposizioni finali	33
Art. 41	Disposizioni transitorie	33
Art. 42	Applicazione e modifica del Regolamento quadro	34
Art. 43	Protezione dei dati.....	34
Art. 44	Controversie.....	35
Art. 45	Entrata in vigore	35
Allegati A. 1 – A. 3	I
A. 1	Contributi determinanti conformemente alla LPP (al 01.01.2023).....	I
A. 2	Aliquote di conversione	I
A. 3	Riscatto di una rendita transitoria AVS	II



Definizioni

AI	Assicurazione federale per l'invalidità
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti
Caso di previdenza	Eventi assicurati: vecchiaia, invalidità e decesso
Cassa pensioni	Cassa pensioni dei Grigioni (CPGR)
CC	Codice civile svizzero
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero
Datrici e datori di lavoro	Datrici e datori di lavoro affiliati alla Cassa pensioni.
Età	Età determinante per l'affiliazione e per l'ammontare dei contributi, corrisponde alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.
LAM	Legge federale sull'assicurazione militare
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LPD	Legge federale sulla protezione dei dati
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OLP	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPP 2	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
OPPA	Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Partner registrata o registrato	Partner con stato civile «unione domestica registrata» conformemente alla legge sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD). La partner registrata o il partner registrato sono equiparati alla moglie o al marito. Nei punti in cui di seguito vengono disciplinati diritti, doveri e pretese di una moglie o di un marito, questi valgono per analogia anche per la partner registrata o il partner registrato. Quando si costituisce un'unione domestica registrata vale quanto disciplinato per il matrimonio, mentre per lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata vale quanto disciplinato per il divorzio.
Persone assicurate	Lavoratrici e lavoratori attivi presso le datrici e i datori di lavoro e assicurati dalla Cassa pensioni o ex lavoratrici ed ex lavoratori con continuazione dell'assicurazione conformemente all'art. 47a LPP



A Disposizioni generali e concetti

La Cassa pensioni dei Grigioni è un istituto autonomo di diritto pubblico del Cantone. La Commissione amministrativa è responsabile e competente per la determinazione delle prestazioni e per la stabilità finanziaria della CPGR.

Art. 1 Disposizioni generali

- 1 Con il nome «Cassa pensioni dei Grigioni» (di seguito «Cassa pensioni») è registrato un istituto autonomo di diritto pubblico ai sensi degli art. 331 segg. del Diritto delle obbligazioni e dell'art. 48 LPP con sede a Coira.
- 2 Affiliandosi alla Cassa pensioni, le datrici e i datori di lavoro perseguono la finalità di tutelare le persone a cui danno lavoro, i relativi familiari e le persone superstiti dalle conseguenze economiche di vecchiaia, decesso e invalidità nei limiti previsti dal presente Regolamento quadro.
- 3 I rapporti giuridici delle persone assicurate, delle persone beneficiarie di rendite e delle datrici o dei datori di lavoro affiliati sono disciplinati dal presente Regolamento quadro e dal piano di previdenza. Per le datrici e i datori di lavoro affiliati fanno inoltre stato le disposizioni del contratto di affiliazione.
- 4 Il presente Regolamento quadro disciplina i punti in cui il piano di previdenza può derogare dalle disposizioni previste nel Regolamento quadro.
- 5 La Cassa pensioni attua l'assicurazione obbligatoria conformemente alla LPP e in virtù dell'art. 48 LPP è iscritta nel registro della previdenza professionale presso la Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. La Cassa pensioni eroga almeno le prestazioni minime previste dalla LPP.
- 6 L'organizzazione della Cassa pensioni è disciplinata nel regolamento organizzativo.
- 7 Tutte le datrici e tutti i datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di affiliazione con la Cassa pensioni vengono assegnati a una cassa di previdenza oppure – se soddisfano le norme necessarie – per loro viene gestita una cassa di previdenza apposita.
- 8 I rischi invalidità e decesso possono essere riassicurati integralmente o parzialmente presso una società di assicurazioni assoggettata alla vigilanza della FINMA in Svizzera o della FMA nel Principato del Liechtenstein. In questo caso la Cassa pensioni figura sia come contraente, sia come unica avente diritto.

Art. 2 Salario annuo computabile

- 1 Se non è definito diversamente nel piano di previdenza, il salario annuo computabile corrisponde al salario annuo di base prevedibile, compresa la tredicesima mensilità.
- 2 Se il piano di previdenza non prevede diversamente, non vengono considerate le componenti del salario occasionali o temporanee (bonus, gratificazioni, retribuzioni speciali). Non sono assicurate le componenti del salario percepite su base occasionale come premi di assunzione, indennità di uscita, indennità per ore di lavoro supplementari, regali per anzianità di servizio, indennità per lavoro domenicale o durante i giorni festivi, indennità per lavoro a turni e indennità analoghe.
- 3 Il salario annuo computabile viene stabilito dalla datrice o dal datore di lavoro e comunicato alla Cassa pensioni ogni anno entro il 20 gennaio dell'anno civile in corso o al momento dell'affiliazione. Se entro il 20 gennaio del nuovo anno assicurativo non perviene



alcuna notifica, continuano a valere i salari annui precedenti. La datrice o il datore di lavoro deve anche notificare variazioni del salario annuo sorte nel corso dell'anno e la Cassa pensioni deve considerarle di conseguenza.

- 4 Per le lavoratrici e i lavoratori non assunti con salario mensile, nell'anno di entrata occorre formulare un'ipotesi. Se, contrariamente alle aspettative, al termine dell'anno assicurativo non viene raggiunta la soglia d'entrata, viene conteggiato l'anno. Non viene effettuata un'uscita retroattiva con effetto dalla data d'entrata. Per l'anno successivo il salario annuo viene stabilito in base all'ultimo salario annuo noto tenendo conto delle variazioni concordate per l'anno in corso. Per la determinazione delle prestazioni di rischio in caso di morte e invalidità per le persone assicurate con salario orario, è determinante il salario annuo effettivamente percepito dal datore di lavoro negli ultimi sei mesi prima del verificarsi del caso di previdenza (invalidità/morte o insorgenza dell'incapacità lavorativa che porta all'invalidità o alla morte). Se il salario annuo rilevante per le prestazioni di rischio non può essere determinato sulla base degli ultimi sei mesi, esso viene calcolato sulla base degli ultimi mesi disponibili.
- 5 Le datrici e i datori di lavoro notificano alla Cassa pensioni il grado di occupazione delle dipendenti e dei dipendenti al momento dell'affiliazione e in seguito senza indugio in occasione di ogni cambiamento.
- 6 Le persone assicurate che lavorano presso più datrici o datori di lavoro sono assicurate per il salario annuo computabile che percepiscono dalle datrici o dai datori di lavoro affiliati alla Cassa pensioni dei Grigioni, a condizione che la soglia d'entrata sia superata su base consolidata. Se le persone assicurate, in aggiunta, percepiscono un salario da datrici o datori di lavoro non affiliati, la componente del salario così percepita non può essere assicurata secondo quanto previsto dal presente Regolamento quadro.
- 7 In caso di variazioni retroattive del salario annuo, i contributi delle persone assicurate e delle datrici o dei datori di lavoro devono anch'essi essere versati retroattivamente prendendo a riferimento la data delle variazioni.
- 8 Per persone assicurate con incapacità lavorativa totale il salario annuo non può essere adeguato. Se sopraggiunge un evento assicurato, un adeguamento del salario annuo che risulta ingiustificato viene annullato.

Art. 3 Salario assicurato

- 1 Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza. Se necessario, la Cassa pensioni provvede ad adeguare le deduzioni di coordinamento e gli importi minimi o massimi eventualmente indicati in tale piano alle prescrizioni del diritto federale.
- 2 Se il salario annuo di una persona assicurata si riduce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, paternità, maternità, congedo di assistenza o motivi analoghi, il salario assicurato fino a tale momento mantiene la sua validità fino a quando persiste una continuazione del versamento del salario in base al contratto di lavoro o fino a quando vengono rimosse prestazioni per perdita di salario (indennità giornaliere dell'assicurazione malattie e/o contro gli infortuni) oppure fino a quando dura il congedo di paternità o di maternità. Le persone assicurate possono tuttavia chiedere una riduzione del salario assicurato. In questo caso il salario assicurato viene ridotto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.



- 3 Per le persone assicurate con attività a tempo parziale o parzialmente invalide l'importo massimo del salario assicurato viene ridotto in funzione del grado di occupazione o del diritto alla rendita di invalidità (in frazioni della rendita integrale).

Art. 4 Pensionamento

- 1 L'età di riferimento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 65 anni.
- 2 Un pensionamento anticipato è possibile al più presto il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 58 anni. I piani di previdenza possono prevedere un'età più avanzata per un pensionamento anticipato.
- 3 Il pensionamento può essere posticipato al massimo fino al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 70 anni.

Art. 5 Conto di risparmio delle persone assicurate

- 1 Per tutte le persone assicurate viene tenuto un conto di risparmio individuale dal quale risulta l'avere a risparmio.
- 2 L'avere a risparmio delle persone assicurate è composto da
- contributi di risparmio annui;
 - prestazioni di libero passaggio apportate;
 - eventuali riscatti compresi gli interessi;
 - rimborsi di prelievi anticipati per proprietà abitativa;
 - riacquisti in caso di divorzio;
 - una quota di prestazioni di libero passaggio oppure sotto forma di rendita vitalizia percepita in seguito a divorzio o una parte di rendita sotto forma di capitale;
 - gli interessi.
- 3 Dagli averi a risparmio della persona assicurata vengono dedotti
- trasferimenti degli averi a risparmio in seguito a pensionamento parziale;
 - prelievi anticipati nel quadro della PPA;
 - versamenti parziali in seguito a divorzio.
- 4 È possibile alimentare conti di risparmio supplementari per
- finanziare un pensionamento anticipato;
 - finanziare una rendita transitoria AVS.
- A questi due conti di risparmio tenuti separatamente vengono accreditati:
- i riscatti delle persone assicurate;
 - gli interessi.
- 5 Ogni anno civile i contributi di risparmio vengono accreditati alle persone assicurate sul conto di risparmio fino a quando queste escono dalla Cassa pensioni o fino a quando sopraggiunge un evento assicurato. L'ammontare dei contributi di risparmio annui è stabilito nel piano di previdenza.
- 6 Per gli interessi vale quanto segue:
- a) Gli interessi vengono calcolati sulla base del saldo del conto di risparmio al termine dell'anno precedente e accreditati al conto di risparmio al termine di ogni anno civile.



- b) A una prestazione di libero passaggio e ai riscatti gli interessi vengono applicati pro rata temporis nell'anno in cui vengono versati. Anche agli averi prelevati dagli averi a risparmio gli interessi vengono applicati pro rata temporis nell'anno in cui sono avvenute.
 - c) Se sopraggiunge un evento assicurato o se le persone assicurate lasciano la Cassa pensioni nel corso dell'anno, gli interessi vengono calcolati pro rata temporis.
 - d) D'intesa con la Commissione amministrativa e tenendo conto della situazione finanziaria della cassa di previdenza, ogni anno la Commissione di previdenza stabilisce per la cassa di previdenza il tasso d'interesse applicato per l'anno in corso per le persone assicurate attivamente presso la Cassa pensioni il 31 dicembre dell'anno in corso. La Commissione amministrativa stabilisce il tasso d'interesse per le uscite che avverranno nel corso dell'anno successivo.
- 7 In caso di invalidità totale gli averi a risparmio vengono gestiti per la durata dell'invalidità fino a quando viene raggiunta l'età di riferimento. Gli averi a risparmio della persona invalida sono composti dagli averi a risparmio accumulati fino all'insorgere dell'invalidità conformemente al cpv. 2 (compresi gli interessi) e dai contributi di risparmio annui (compresi gli interessi). I contributi di risparmio stabiliti nel piano di previdenza nel momento in cui insorge l'incapacità al lavoro vengono calcolati in base al salario assicurato nel momento in cui insorge l'incapacità al lavoro che ha portato all'incapacità al guadagno.
- 8 In caso di invalidità parziale la Cassa pensioni suddivide gli averi a risparmio in base al diritto a una rendita di invalidità (in frazioni della rendita integrale). Gli averi a risparmio che corrispondono alla parte passiva vengono gestiti come per le persone assicurate con invalidità totale, mentre gli averi a risparmio che corrispondono alla parte attiva continuano a essere gestiti come per persone assicurate attive.

B Condizioni di base dell'assicurazione

Art. 6 Affiliazione alla Cassa pensioni

- 1 Su riserva del cpv. 2, alla Cassa pensioni vengono ammesse tutte le persone impiegate presso una datrice o un datore di lavoro affiliati a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, la cui affiliazione è prevista nel relativo piano di previdenza.
- 2 Non vengono affiliati alla Cassa pensioni le lavoratrici e i lavoratori
- che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento;
 - il cui rapporto di lavoro è limitato al massimo a tre mesi;
 - che esercitano un'attività lucrativa indipendente come professione principale;
 - che ai sensi dell'AI percepiscono una rendita di invalidità intera o per cui continua a sussistere un rapporto di assicurazione provvisorio presso un altro istituto di previdenza secondo l'art. 26a LPP;
 - la cui attività in Svizzera non è o probabilmente non è di carattere durevole, se fanno domanda di esenzione dall'affiliazione alla Cassa pensioni, a condizione che forniscano prova di essere assicurati in modo sufficiente all'estero e che non siano esentati dai rischi vecchiaia, invalidità e decesso, rischi assoggettati all'assicurazione obbligatoria, in un Paese dell'Unione Europea, in Islanda, Norvegia o Liechtenstein, né siano esentati dall'obbligo di versare i contributi AVS in Svizzera;
 - il cui salario annuo computabile percepito da una datrice o un datore di lavoro affiliati alla Cassa pensioni non supera la soglia d'entrata.



- 3 Se un rapporto di lavoro a tempo determinato viene prorogato oltre la durata di tre mesi, la lavoratrice o il lavoratore deve essere assicurata o assicurato a decorrere dal momento in cui è stata concordata la proroga. Se diversi impieghi consecutivi presso una datrice o un datore di lavoro superano complessivamente la durata di tre mesi e nessuna interruzione è superiore a tre mesi, la lavoratrice o il lavoratore risulta assicurata o assicurato a partire dall'inizio del quarto mese.

Art. 7 Inizio e fine della copertura assicurativa

- 1 Se i presupposti di cui alle prescrizioni contenute nel piano di previdenza sono soddisfatti, la copertura assicurativa decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro presso la datrice o il datore di lavoro oppure in cui sorge il diritto al primo salario, in ogni caso dal momento in cui la lavoratrice o il lavoratore si reca al lavoro.
- 2 Le persone assicurate sono assicurate per i rischi invalidità e decesso a partire dal 1° gennaio successivo al raggiungimento dei 17 anni; a partire dal 1° gennaio successivo al raggiungimento dei 19 anni – salvo che il piano di previdenza stabilisca altrimenti – sono assicurate anche per le prestazioni di vecchiaia.
- 3 La copertura assicurativa termina con la fine del rapporto di lavoro della persona assicurata presso la datrice o il datore di lavoro affiliati, a condizione che non vi sia o che non inizi un diritto a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o di decesso oppure se l'assicurazione viene continuata ai sensi dell'art. 11. Questo comporta l'uscita dalla Cassa pensioni. I diritti delle persone assicurate uscenti sono disciplinati dall'art. 35 fino all'art. 37.
- 4 La copertura assicurativa termina anche se il salario annuo di una persona assicurata scende presumibilmente in modo durevole al di sotto del salario minimo previsto dalla LPP (cfr. allegato al piano di previdenza), a condizione che non vi sia o che non inizi un diritto a prestazioni di invalidità o di decesso. Questo comporta l'uscita dalla Cassa pensioni. I diritti delle persone assicurate uscenti sono disciplinati dall'art. 35 fino all'art. 37.
- 5 Per i rischi invalidità e decesso, le persone assicurate rimangono assicurate fino alla costituzione di un nuovo rapporto previdenziale, tuttavia al massimo per un mese dopo l'uscita dalla Cassa pensioni.
- 6 L'obbligo di prestazione a carico della Cassa pensioni in base ai presupposti previsti dal presente Regolamento quadro sorge se il caso di previdenza vecchiaia, invalidità o decesso sopraggiunge durante la copertura assicurativa. Per le prestazioni di invalidità è determinante se nel momento in cui sopraggiunge l'importante incapacità al lavoro che è stata causa dell'invalidità la persona era assicurata presso la Cassa pensioni. Per le prestazioni per i superstiti è determinante se al momento del decesso o al momento in cui sopraggiunge l'importante incapacità al lavoro che è stata causa del decesso la persona era assicurata presso la Cassa pensioni. In presenza di altre fattispecie da cui risulta un obbligo di prestazione della Cassa pensioni secondo la LPP, quest'ultimo si limita alle prestazioni minime secondo la LPP.

Art. 8 Esame dello stato di salute, riserve e obbligo di collaborare delle datrici e dei datori di lavoro

- 1 La Cassa pensioni ha il diritto di chiedere un esame dello stato di salute. Essa decide in merito alle prove necessarie dello stato di salute.



- 2 In base alla documentazione inoltrata per i rischi invalidità e decesso può essere fatta valere una riserva per motivi di salute.
- 3 Se in un secondo momento la Cassa pensioni dovesse accertare che la dichiarazione scritta contiene indicazioni non veritiere o incomplete (reticenza), può procedere alla riduzione delle prestazioni assicurate portandole alle prestazioni minime secondo la LPP con effetto retroattivo all'inizio dell'assicurazione e per tutta la durata in cui vengono riscosse le prestazioni. La Cassa pensioni deve comunicare alla persona assicurata l'annullamento delle prestazioni sovraobbligatorie entro tre mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza.
- 4 Al momento dell'entrata di una persona assicurata, la Cassa pensioni può prevedere una riserva per motivi di salute limitata al massimo a cinque anni per i rischi invalidità e decesso e limitare così la copertura assicurativa. Il periodo di riserva (per singolo caso) già trascorso presso l'istituto di previdenza precedente della persona assicurata viene considerato. Entro tre mesi da quando ha ricevuto la documentazione, la Cassa pensioni comunica per iscritto alla persona assicurata il tipo e la durata della riserva così come le conseguenze che ne risultano.
- 5 Se un rischio per il quale è stata prevista una riserva sopraggiunge nel periodo di riserva, l'obbligo di prestazione della Cassa pensioni si riduce in modo duraturo passando alle prestazioni minime secondo la LPP e alle prestazioni calcolate analogamente alla LPP con la prestazione di uscita apportata.
- 6 Le datrici e i datori di lavoro affiliati hanno l'obbligo di collaborare, ossia di notificare alla Cassa pensioni delle persone assicurate con incapacità al lavoro se quest'ultima è superiore a 30 giorni. Devono essere notificate anche le persone assicurate per le quali, nel corso dell'anno civile, si registrano molteplici assenze di breve durata per malattie.

Art. 9 Congedo non pagato

- 1 Un congedo non pagato di durata superiore a due mesi comporta l'uscita dalla Cassa pensioni.
- 2 Le persone assicurate possono chiedere la continuazione dell'assicurazione per al massimo dodici mesi. Hanno anche la possibilità di portare avanti solo la previdenza per i rischi e interrompere il versamento dei contributi di risparmio; gli averi a risparmio continuano a maturare interessi.
- 3 La notifica in tal senso con la scelta della variante assicurativa deve pervenire per iscritto alla Cassa pensioni al più tardi un mese prima dell'inizio del congedo non pagato. La notifica contiene le indicazioni relative alla durata del congedo non pagato e alla ripartizione dei costi per i contributi tra la datrice o il datore di lavoro e la persona assicurata. La datrice o il datore di lavoro è responsabile nei confronti della Cassa pensioni per l'incasso e il versamento entro i termini dei contributi dovuti. Se la notifica non perviene tempestivamente alla Cassa pensioni, ciò comporta l'uscita. La continuazione della previdenza cessa non appena il rapporto di lavoro viene sciolto nel corso del congedo non pagato.



Art. 10 Continuazione della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario

- 1 Dopo il raggiungimento dei 58 anni, le persone assicurate il cui salario annuo viene ridotto al massimo del 50 % possono chiedere che la previdenza professionale venga portata avanti sulla base del precedente salario assicurato, al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Il presupposto è che i relativi contributi (incl. i contributi della datrice o del datore di lavoro) continuino a essere versati.
- 2 Non è possibile continuare ad assicurare il salario assicurato precedente se le persone assicurate percepiscono già una prestazione di vecchiaia dalla Cassa pensioni (pensionamento parziale).
- 3 Le datrici e i datori di lavoro provvedono all'incasso dalle persone a cui danno lavoro e versano tutti i contributi alla Cassa pensioni.

Art. 11 Continuazione della copertura assicurativa in caso di disdetta del rapporto di lavoro

- 1 Le persone assicurate per le quali dopo il raggiungimento dei 58 anni cessa l'assicurazione obbligatoria poiché la datrice o il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro possono chiedere la continuazione della copertura assicurativa conformemente all'art. 47a LPP. Per le magistrato e i magistrati la cessazione in seguito a raggiunti limiti di durata del mandato o a mancata rielezione dopo il raggiungimento dei 58 anni è equiparata alla disdetta del rapporto di lavoro da parte della datrice o del datore di lavoro. Questo vale anche per le persone assicurate per le quali il rapporto di lavoro viene risolto di comune accordo dopo il raggiungimento dei 58 anni attraverso un accordo di risoluzione. Le persone assicurate devono notificarlo per iscritto alla Cassa pensioni entro un mese dallo scioglimento del rapporto di lavoro. Se chiedono la continuazione dell'assicurazione, esse devono decidere al contempo se intendono continuare o meno ad accumulare gli averi a risparmio versando contributi di risparmio. Se esse non chiedono la continuazione dell'assicurazione, ciò comporta l'uscita dalla Cassa pensioni o il pensionamento anticipato.
- 2 Durante la continuazione dell'assicurazione secondo il cpv. 1 la prestazione di uscita rimane alla Cassa pensioni, continua a maturare interessi ed eventualmente continua a essere alimentata attraverso i contributi di risparmio conformemente al cpv. 4. La copertura contro i rischi invalidità e decesso rimane invariata. Durante la continuazione dell'assicurazione le persone assicurate – fatte salve le disposizioni speciali nei cpv. 3 – 9 – sono equiparate e godono degli stessi diritti delle persone assicurate nello stesso contratto collettivo sulla base di un rapporto di lavoro esistente.
- 3 Il salario assicurato appena prima della continuazione dell'assicurazione conformemente all'art. 3 costituisce la base per i contributi e le prestazioni durante la continuazione dell'assicurazione. Le persone assicurate hanno tuttavia la possibilità di scegliere un salario assicurato inferiore. Nel corso della continuazione dell'assicurazione è possibile effettuare una riduzione un tantum del salario. Nella stessa misura è possibile chiedere un pensionamento parziale conformemente all'art. 20. Questa scelta deve avvenire un mese prima della riduzione.
- 4 Le persone assicurate devono versare alla Cassa pensioni tutti i contributi di rischio regolamentari (ovvero la loro quota e quella della datrice o del datore di lavoro). Se esse scelgono di continuare ad alimentare gli averi a risparmio, devono versare anche tutti i contributi di risparmio regolamentari (quota della dipendente o del dipendente e della



datrice o del datore di lavoro). Se sono dovuti dei contributi di risanamento, le persone assicurate devono farsi carico solo della quota delle dipendenti o dei dipendenti. La Cassa pensioni procede all'incasso direttamente dalle persone assicurate. I contributi sono dovuti fino alla fine del rispettivo mese.

- 5 Se le persone assicurate entrano in un nuovo istituto di previdenza, la loro prestazione di uscita viene versata al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui la possono usare per il riscatto delle prestazioni regolamentari intere. Se per il riscatto sono necessari al massimo due terzi della prestazione di uscita e se la persona assicurata non può o non vuole trasferire il resto, la quota rimanente della prestazione di uscita resta alla Cassa pensioni e la continuazione dell'assicurazione prosegue in misura ridotta. Il salario assicurato determinante per la continuazione dell'assicurazione viene ridotto in misura pari al rapporto tra prestazione di uscita trasferita e prestazione totale.
- 6 La continuazione dell'assicurazione cessa
 - al sopraggiungere del rischio decesso o invalidità (in caso di invalidità parziale la continuazione dell'assicurazione prosegue per la parte attiva);
 - con il raggiungimento dell'età di riferimento;
 - con l'entrata in un nuovo istituto di previdenza, se oltre due terzi della prestazione di uscita vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza. Se non è possibile apportare l'intera prestazione di uscita nel nuovo istituto di previdenza, con il resto si esegue il pensionamento anticipato.

Le persone assicurate possono disdire in qualsiasi momento la continuazione dell'assicurazione, la Cassa pensioni può invece disdirla solo in caso di mancato versamento dei contributi, al più tardi una volta trascorso il termine conformemente al cpv. 4. L'assicurazione cessa al termine dell'ultimo mese pagato.

- 7 Se la continuazione dell'assicurazione cessa, fatto salvo il caso in cui avviene un trasferimento della prestazione di uscita a un nuovo istituto di previdenza, le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili.
- 8 Se la continuazione dell'assicurazione è durata oltre due anni, le prestazioni di vecchiaia devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di uscita non può più essere prelevata in anticipo per l'acquisto di proprietà abitativa per uso proprio, né può essere costituita in pegno.
- 9 Durante la continuazione volontaria dell'assicurazione sono possibili dei riscatti conformemente all'art. 15. Per stabilire il potenziale di riscatto è determinante l'ultimo salario assicurato prima dell'inizio della continuazione volontaria dell'assicurazione.

C Finanziamento della Cassa pensioni

Art. 12 Obbligo di contribuzione

- 1 L'obbligo di contribuzione per le datrici e i datori di lavoro affiliati e per le persone assicurate inizia con l'affiliazione alla Cassa pensioni e cessa
 - alla fine del mese in cui la datrice o il datore di lavoro versa per l'ultima volta il salario o le prestazioni per perdita di salario (ad es. indennità giornaliera per infortunio e/o malattia);
 - all'inizio del mese in cui, in un caso di previdenza, viene versata la prima rendita;



- al più tardi in ogni caso alla fine del mese in cui le persone assicurate hanno raggiunto l'età di riferimento o – in caso di continuazione della previdenza per la vecchiaia conformemente all'art. 4 cpv. 3 – hanno raggiunto i 70 anni.
- 2 I contributi delle persone assicurate vengono dedotti dalle datrici o dai datori di lavoro dal salario o dall'indennità per perdita di salario e versati su base mensile alla Cassa pensioni insieme ai contributi delle datrici e dei datori di lavoro. L'interesse di mora corrisponde all'interesse LPP.
- 3 Durante la continuazione del versamento del salario in base al contratto di lavoro o durante la riscossione di prestazioni per perdita di salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattie e/o contro gli infortuni) devono continuare a essere versati i contributi delle persone assicurate e delle datrici o dei datori di lavoro sul salario assicurato.
- 4 Le datrici o i datori di lavoro versano i loro contributi attingendo a mezzi propri o a riserve delle datrici o dei datori di lavoro accumulati precedentemente a questo scopo.
- 5 Per i contributi durante la continuazione volontaria dell'assicurazione conformemente all'art. 47a LPP sono determinanti le disposizioni dell'art. 11.

Art. 13 Esenzione dal pagamento dei contributi

- 1 Se delle persone assicurate diventano invalide, dal momento in cui sorge il diritto a una rendita di invalidità, ma al più presto da quando termina la continuazione del versamento del salario o delle prestazioni per perdita di salario, queste persone e le datrici o i datori di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi alla Cassa pensioni. L'esenzione viene concessa fino a quando persiste l'invalidità, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
- 2 Le persone assicurate parzialmente invalide che continuano ad avere un rapporto di lavoro con una datrice di lavoro affiliata o un datore di lavoro affiliato sono esentate in parte dal pagamento dei contributi. Il grado dell'esenzione dal pagamento dei contributi corrisponde al diritto alla rendita di invalidità (in percentuale della rendita intera) conformemente all'art. 22.
- 3 In caso di esenzione dal pagamento dei contributi, gli averi a risparmio continuano a essere alimentati sul conto di risparmio con i contributi di risparmio regolamentari validi in quel momento secondo la variante di risparmio «Standard» del piano di previdenza e calcolati prendendo a riferimento il salario assicurato al momento in cui sopraggiunge l'incapacità al lavoro che è stata causa dell'invalidità e comprende anche futuri aumenti di contributi dovuti all'età.

Art. 14 Ammontare dei contributi

- 1 Se il piano di previdenza offre tale possibilità alle persone assicurate, ogni anno, con effetto al 1° gennaio o al momento dell'entrata nella Cassa pensioni, queste possono scegliere tra tre varianti di risparmio («Standard», «Basic» e «Plus»). L'ammontare del contributo di risparmio della datrice o del datore di lavoro rimane invariato indipendentemente dal piano scelto.
- 2 Se le persone assicurate desiderano cambiare la variante di risparmio scelta devono comunicarlo alla Cassa pensioni entro il 30 novembre (data di ricezione) dell'anno precedente. Se entro questa data non perviene alcuna comunicazione, si applicano le istruzioni precedenti. In assenza di istruzioni, i contributi vengono riscossi in base alla variante di risparmio «Standard».



- 3 A partire dall'esenzione dal pagamento dei premi conformemente all'art. 13, per la durata dell'incapacità al lavoro non è possibile optare per le varianti di risparmio «Basic» e «Plus». In caso di esenzione dal pagamento dei contributi si applica la variante di risparmio «Standard».
- 4 L'ammontare dei contributi delle datrici e dei datori di lavoro affiliati e delle persone assicurate sono indicati nel piano di previdenza. Per i contributi durante la continuazione volontaria dell'assicurazione conformemente all'art. 47a LPP sono determinanti le disposizioni dell'art. 11.

Art. 15 Riscatto di prestazioni di previdenza

- 1 Al momento dell'entrata le persone assicurate sono tenute ad apportare tutte le prestazioni di libero passaggio di rapporti di previdenza precedenti (incl. conti e polizze di libero passaggio). Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono accreditate al conto di risparmio, agli averi a risparmio conformemente alla LPP e agli averi a risparmio del regime sovraobbligatorio in base alla comunicazione dell'istituto di previdenza precedente.
Le prestazioni di libero passaggio non versate non possono essere versate a posteriori al verificarsi di un caso di previdenza.
- 2 Qualora l'apporto di prestazioni di libero passaggio da rapporti di previdenza precedenti nonché i rimborsi di prelievi anticipati superino la somma di riscatto massima possibile conformemente al cpv. 4, le persone assicurate possono chiedere per iscritto che l'importo eccedente la somma di riscatto massima possibile venga versato su un conto di libero passaggio oppure venga usato per costituire una polizza di libero passaggio.
- 3 Non appena le persone assicurate hanno trasferito alla Cassa pensioni le prestazioni di libero passaggio di istituti di previdenza di datrici o datori di lavoro precedenti nonché gli averi sotto forma di conti o polizze di libero passaggio, i riscatti alla Cassa pensioni della datrice o del datore di lavoro e/o delle persone assicurate possono essere effettuati al massimo fino al sopraggiungere di un caso di previdenza. Un riscatto è tuttavia possibile solo se sono già stati rimborsati eventuali prelievi anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa. Il rimborso di un prelievo anticipato a titolo di promozione della proprietà abitativa è possibile fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
- 4 La somma di riscatto massima risulta dalla differenza tra gli averi a risparmio effettivamente disponibili e quelli massimi possibili, calcolati in base al salario attualmente assicurato. L'importo massimo della somma che può essere riscattata sul conto di risparmio è inoltre ridotto delle prestazioni di libero passaggio eventualmente non apportate nonché di eventuali averi del pilastro 3a, nella misura in cui tali importi superino l'importo massimo possibile per persone con previdenza professionale conformemente all'art. 60a cpv. 2 OPP 2. I dettagli sono riportati nell'allegato al piano di previdenza. I riscatti vengono accreditati sul conto di risparmio in aggiunta agli averi a risparmio disponibili dal regime sovraobbligatorio della previdenza.
- 5 Se la persona assicurata percepisce o ha già percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, l'opzione di riscatto massima viene ridotta in misura pari alla prestazione di vecchiaia percepita.
- 6 Per persone che si trasferiscono o che si sono trasferite dall'estero così come per frontaliere e frontalieri che non sono mai stati affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera,



nei primi cinque anni dall'entrata in un istituto di previdenza svizzero il versamento annuale sotto forma di riscatto non può superare il 20 % del salario assicurato.

- 7 Se le persone assicurate hanno effettuato i riscatti massimi possibili conformemente al cpv. 4 per colmare la lacuna nelle prestazioni di previdenza e il conto risparmio è completamente accumulato – a condizione che siano completamente abili al lavoro e che ciò sia previsto dal piano di previdenza – hanno la possibilità di riscattare in aggiunta anche la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato. Il conferimento massimo corrisponde all'importo che colma la differenza tra la rendita di vecchiaia ridotta in caso di pensionamento anticipato e la rendita di vecchiaia non ridotta in caso di pensionamento regolamentare. L'importo che supera l'importo massimo possibile del conto di risparmio conformemente al cpv. 4 deve essere computato a un possibile riscatto su un conto risparmio supplementare.
- 8 Se le persone assicurate hanno eseguito il riscatto integrale nel conto di risparmio supplementare per una determinata età di pensionamento anticipata e continuano a lavorare anche dopo aver raggiunto questa età di pensionamento anticipata, l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato al massimo del 5 %. Non appena viene raggiunto questo limite trovano applicazione le misure seguenti:
- le persone assicurate e le datrici o i datori di lavoro non versano più contributi, ad eccezione di contributi di risanamento;
 - aumenti di salario a partire da questo momento non vengono più considerati per il calcolo della soglia del 5 %;
 - a nessuno dei conti vengono più applicati degli interessi;
 - se possibile, un capitale eventualmente eccedente viene usato per finanziare una rendita transitoria AVS, in caso contrario viene incamerato dalla cassa di previdenza;
 - se le persone assicurate desiderano andare in pensione in un momento successivo a quello previsto, la Cassa pensioni comunica loro l'importo presunto del capitale incamerato.
- 9 Se il piano di previdenza non prevede diversamente, in caso di decesso i conferimenti per il finanziamento del pensionamento anticipato non vengono usati per finanziare la rendita vedovile o per partner, bensì vengono versati come capitale in caso di decesso. Per il diritto e il versamento valgono le disposizioni conformemente all'art. 28.
- 10 La responsabilità per l'accertamento della deducibilità fiscale di conferimenti spetta alle persone assicurate. Se queste ultime oppure le datrici o i datori di lavoro hanno effettuato dei riscatti, le prestazioni che nei prossimi tre anni vengono versate come prestazioni in capitale possono avere conseguenze fiscali che sono a carico delle persone assicurate.

D Prestazioni della Cassa pensioni

Art. 16 Panoramica delle prestazioni

- 1 La Cassa pensioni eroga le prestazioni seguenti:
- Rendita di vecchiaia e prelievo di capitale (Art. 17 e Art. 18)
 - Rendita transitoria AVS (Art. 19)
 - Rendita per figli di pensionati (Art. 21)
 - Rendita di invalidità (Art. 22)
 - Rendita per figli di invalidi (Art. 23)



- Rendita vedovile (art. 24)
- Rendita per partner (Art. 25)
- Rendita per coniugi divorziati (Art. 26)
- Rendita per orfani (Art. 27)
- Capitale in caso di decesso (art. 28)

2 Essa garantisce in ogni caso le prestazioni conformemente alla LPP.

Art. 17 Rendita di vecchiaia

1 Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia con il raggiungimento dell'età di riferimento.

2 Per le persone assicurate il cui rapporto di lavoro viene risolto dopo il compimento dei 58 anni, si ha un pensionamento anticipato; è fatta salva la continuazione della protezione assicurativa conformemente all'art. 11. Tuttavia le persone assicurate possono chiedere per iscritto il trasferimento della prestazione di uscita conformemente agli art. 35 – art. 37 se dimostrano di avviare un'attività lucrativa indipendente in Svizzera, di assumere un'attività lucrativa dipendente in Svizzera o in Liechtenstein oppure se hanno presentato alla cassa di disoccupazione una richiesta di versamento dell'indennità di disoccupazione.

3 L'ammontare della rendita di vecchiaia annua si ottiene moltiplicando gli averi a risparmio disponibili al momento del pensionamento con le aliquote di conversione valide in quel momento (cfr. Allegato A. 2 al presente Regolamento quadro). L'aliquota di conversione che viene applicata nel singolo caso dipende da un lato dall'età della persona assicurata e dall'altro dalla rendita vedovile futura coassicurata (tanto più bassa è la rendita vedovile futura, tanto più alta è l'aliquota di conversione). A seconda della variante scelta, l'ammontare della rendita vedovile futura ammonta:

- Variante 1: al 30%
- Variante 2: al 60%
- Variante 3: al 100 % (variante possibile se la rendita di vecchiaia risultante è superiore alle prestazioni minime conformemente alla LPP)

La Variante 2 è quella standard. Se le persone assicurate desiderano che la rendita vedovile futura venga adeguata, lo devono comunicare per iscritto alla Cassa pensioni prima del primo versamento della rendita di vecchiaia. In caso di pensionamento parziale conformemente all'art. 20 le persone assicurate devono comunicare un adeguamento della rendita vedovile futura prima della prima fase di pensionamento con riscossione di rendita. È possibile optare per la Variante 3 solo se la rendita di vecchiaia risultante è superiore alle prestazioni minime conformemente alla LPP. La dichiarazione scritta delle persone assicurate coniugate è valida solo se sottoscritta dalla persona assicurata e dalla coniuge o dal coniuge e se reca una data non anteriore a tre mesi. La firma della coniuge o del coniuge può avvenire in loco presso la Cassa pensioni oppure deve essere autenticata con spese a carico della persona assicurata. L'autenticazione della firma può avvenire con un atto notarile oppure essere effettuata dal controllo abitanti.

4 Se al raggiungimento dell'età di riferimento le persone assicurate percepiscono una rendita di invalidità, quest'ultima viene sostituita da una rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita di vecchiaia si ottiene moltiplicando gli averi a risparmio disponibili al raggiungimento dell'età di riferimento conformemente all'art. 5 cpv. 7 e 8 con l'aliquota di conversione valida in quel momento conformemente all'Allegato A. 2 al presente Regolamento quadro). L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde almeno a quello della rendita di invalidità conformemente alla LPP.



- 5 Se, d'intesa con le datrici e i datori di lavoro affiliati, le persone assicurate continuano a essere impiegate dopo aver raggiunto l'età di riferimento, è possibile un differimento del pagamento delle prestazioni di vecchiaia o una continuazione della previdenza per un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento, a condizione che il salario annuo computabile raggiunga la soglia d'entrata:
- a) Differimento del pensionamento: durante il differimento del pensionamento, i contributi non vengono più riscossi.
 - b) Continuazione della previdenza: se previsto dal piano di previdenza, i contributi di risparmio e gli eventuali contributi di risanamento continueranno a essere riscossi fino al pensionamento effettivo.

L'aver a risparmio disponibile e, in caso di continuazione della previdenza, i contributi di risparmio che continuano a essere versati da entrambi le parti, maturano interessi fino al momento del pensionamento effettivo.

- 6 La persona assicurata deve comunicare per iscritto alla Cassa pensioni, al più tardi un mese prima dell'età di riferimento, la scelta della variante soprammenzionata. La scelta della variante non può più essere modificata fino al momento del pensionamento effettivo. In assenza di tale comunicazione, il pensionamento avviene al raggiungimento dell'età di riferimento.
- 7 Non vengono riscossi contributi di rischio. Il pensionamento viene posticipato al massimo fino al primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei 70 anni. Fatta eccezione per il prelievo di capitale risp. per la rendita di vecchiaia e le rendite che dipendono da essa, tutte le prestazioni si estinguono al più tardi al momento del raggiungimento dell'età di riferimento. Le dichiarazioni scritte per il prelievo di capitale presentate prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria mantengono la propria validità.
- 8 Se nel corso del differimento del pensionamento oltre l'età di riferimento le persone assicurate risultano incapaci di lavorare, la prestazione di vecchiaia diventa esigibile il primo giorno del mese successivo al sopraggiungere dell'incapacità lavorativa. In caso di decesso, per determinare le prestazioni per i superstiti le persone assicurate sono considerate come beneficiarie di rendite di vecchiaia.

Art. 18 Prelievo di capitale

- 1 Anziché percepire la rendita di vecchiaia, al momento del pensionamento le persone assicurate possono prelevare tutti gli averi a risparmio disponibili conformemente all'art. 5 cpv. 2 e 3 oppure una parte a libera scelta sotto forma di capitale. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono stati effettuati dei riscatti, le prestazioni che ne derivano non possono essere prelevate sotto forma di capitale. Le persone assicurate che conformemente all'art. 11 sono state assicurate su base volontaria per oltre due anni possono prelevare le prestazioni di vecchiaia esclusivamente sotto forma di rendita.
- 2 Una dichiarazione scritta in tal senso relativa al prelievo di capitale deve essere resa almeno un mese prima che diventi esigibile la prima rendita conformemente all'art. 17 cpv. 1 e 2. Tale dichiarazione non può più essere revocata.



- 3 Se il pensionamento anticipato avviene in seguito a disdetta da parte della datrice o del datore di lavoro e se non è stata resa nessuna dichiarazione scritta relativa al prelievo di capitale, quest'ultimo viene comunque concesso se una tale dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla ricezione della disdetta.
- 4 La dichiarazione scritta relativa al prelievo di capitale delle persone assicurate e coniugate è valida solo se è sottoscritta dalla persona assicurata e dalla coniuge o dal coniuge e se reca una data non anteriore a tre mesi. La firma della moglie o del marito può avvenire in loco presso la Cassa pensioni oppure deve essere autenticata con spese a carico della persona assicurata. L'autenticazione della firma può avvenire con un atto notarile oppure essere effettuata dal controllo abitanti.
- 5 Con il prelievo degli averi a risparmio disponibili sotto forma di capitale sono saldate tutte le pretese regolamentari relative a prestazioni di vecchiaia e a prestazioni future per i superstiti collegate ad esse nonché a rendite transitorie AVS.
- 6 Se solo una parte degli averi a risparmio viene prelevata sotto forma di capitale, la rendita di vecchiaia e le prestazioni future per i superstiti coassicurate si riducono di conseguenza.
- 7 Al momento del raggiungimento dell'età di riferimento le persone che percepiscono una rendita di invalidità possono prelevare il capitale di vecchiaia in base agli stessi presupposti conformemente ai cpv. 1 – 6.

Art. 19 Rendita transitoria AVS

- 1 Se contemplato dal piano di previdenza, in caso di pensionamento anticipato le persone assicurate possono percepire una rendita transitoria AVS per il periodo che va dal momento del pensionamento al raggiungimento dell'età di riferimento AVS.
- 2 La rendita viene concessa a partire dalla data del pensionamento fino a quando viene raggiunta l'età di riferimento.
- 3 L'ammontare della rendita transitoria AVS massima corrisponde all'ammontare della rendita di vecchiaia AVS massima.
- 4 La rendita transitoria AVS viene finanziata attraverso il capitale di risparmio accumulato nel conto di risparmio supplementare «Rendita transitoria AVS» alimentato appositamente dalla persona assicurata (cfr. Allegato A. 3 al presente Regolamento quadro). Se non esiste un tale conto di risparmio speciale, gli averi a risparmio disponibili al momento del pensionamento anticipato sul conto di risparmio si riducono del valore di capitale della rendita transitoria AVS.
- 5 La rendita transitoria AVS non viene aumentata in caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS.
- 6 In caso di decesso di persone assicurate che percepiscono una rendita transitoria AVS prima di raggiungere l'età di riferimento, il diritto alla rendita transitoria AVS cessa alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso. Le rendite transitorie AVS non percepite vengono versate alle persone aventi diritto conformemente all'art. 28 come capitale in caso di decesso.



Art. 20 Pensionamento parziale

- 1 Le persone assicurate possono optare per un pensionamento parziale non prima aver compiuto i 58 anni. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare la quota della riduzione del salario. Il primo prelievo parziale deve ammontare ad almeno il 20 % della prestazione di vecchiaia.
- 2 Sono ammesse al massimo tre fasi di pensionamento parziale; la terza fase porta necessariamente al pensionamento definitivo. Ciò vale anche per il prelievo di prestazioni di vecchiaia in forma di capitale se il salario percepito presso un datore di lavoro è assicurato presso diversi istituti di previdenza. Una fase comprende tutti i prelievi di prestazioni pensionistiche in forma di capitale nell'arco di un anno solare.
- 3 Una fase di pensionamento parziale, che conduce a un salario annuo computabile inferiore alla soglia d'entrata regolamentare secondo il piano previdenziale, porta al pensionamento definitivo.
- 4 Un pensionamento parziale esclude la continuazione della copertura assicurativa in caso di riduzione del salario secondo l'art. 10.
- 5 Una volta avvenuto il pensionamento parziale non vengono più considerati eventuali aumenti del grado di occupazione o del salario. In base all'art. 3, il salario assicurato viene determinato sul salario annuo che continua a essere conseguito.
- 6 La parte «Averi a risparmio di persone beneficiarie di rendite di invalidità» non può essere prelevata.
- 7 La Cassa pensioni non si assume alcuna responsabilità per il trattamento fiscale nel singolo caso.

Art. 21 Rendita per figli di pensionati

- 1 Le persone che percepiscono rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlia ed ogni figlio che, in caso del loro decesso, potrebbe pretendere una rendita per orfani conformemente all'art. 27, se e nella misura in cui la rendita di vecchiaia regolamentare versata risulti inferiore alla somma tra rendita di vecchiaia conformemente alla LPP e rendite per figli di pensionati conformemente alla LPP. In tal caso a partire dall'età di riferimento viene versata una rendita per figli di pensionati pari al 20 % della rendita di vecchiaia conformemente alla LPP.
- 2 Il diritto decade quando viene meno la rendita di vecchiaia, al più tardi però quando verrebbe meno il diritto a una rendita per orfani.

Art. 22 Rendita di invalidità

- 1 Le persone assicurate riconosciute come invalide dall'AI sono considerate invalide dalla Cassa pensioni a partire dalla stessa data e nella stessa misura se nel momento in cui insorge l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità erano assicurate presso la Cassa pensioni.
- 2 Un grado di invalidità inferiore al 40 % non dà diritto a prestazioni in nessun caso. Con un grado di invalidità
 - a) a partire dal 70 % vi è diritto a una rendita di invalidità intera;
 - b) compreso tra il 50 e il 69 % la quota percentuale corrisponde al grado di invalidità;
 - c) inferiore al 50 % valgono le seguenti quote percentuali:



Grado di invalidità	Quota percentuale
49%	47.5%
48%	45.0%
47%	42.5%
46%	40.0%
45%	37.5%
44%	35.0%
43%	32.5%
42%	30.0%
41%	27.5%
40%	25.0%

- 3 Il diritto a una rendita di invalidità della Cassa pensioni sorge con il diritto a una rendita dell'AI. Il versamento della rendita viene differito fino al momento in cui cessa il diritto alla continuazione del versamento del salario o fino a quando si estingue il diritto a indennità giornaliera dell'assicurazione malattie o contro gli infortuni, se le indennità giornaliere ammontano almeno all'80 % del salario perso e se la datrice o il datore di lavoro ha cofinanziato l'assicurazione di indennità giornaliera in misura di almeno la metà.
- 4 Il diritto alla rendita di invalidità si estingue se l'invalidità viene meno, se la persona assicurata decede oppure se viene raggiunta l'età di pensionamento ordinaria. Una volta raggiunta l'età di riferimento la rendita di invalidità viene sostituita dalla rendita di vecchiaia conformemente all'art. 17 cpv. 4 o dal prelievo di capitale di vecchiaia conformemente all'art. 18 cpv. 7.
- 5 L'ammontare della rendita di invalidità intera annua è stabilito nel piano di previdenza.
- 6 La rendita stabilita e di conseguenza anche il diritto alla rendita vengono aumentati, ridotti o soppressi se in seguito a una revisione AI il grado di invalidità nella previdenza professionale cambia in misura di almeno 5 punti percentuali.
- 7 Qualora la decisione presa a suo tempo dovesse rivelarsi errata, la Cassa pensioni può rideterminare la rendita e di conseguenza anche il diritto alla rendita in qualsiasi momento e senza essere vincolata alla decisione AI.

Art. 23 Rendita per figli di invalidi

- 1 Se le persone che percepiscono una rendita di invalidità hanno dei figli che, in caso di loro decesso, potrebbero pretendere una rendita per orfani conformemente all'art. 27, sussiste un diritto a una rendita per figli di invalidi. Non viene versata una rendita per figli di invalidi alle figlie affiliate o ai figli affiliati, il cui affidamento nell'economia domestica comune è avvenuto solo dopo che è sorto il diritto a una rendita di invalidità.
- 2 La rendita per figli di invalidi viene versata a partire dalla stessa data della rendita di invalidità. Essa decade quando viene meno la rendita di invalidità, al più tardi però quando verrebbe meno il diritto a una rendita per orfani.
- 3 Per le persone assicurate alle quali spetta una rendita di invalidità parziale, la rendita per figli di invalidi stabilita per tutta la durata dell'invalidità viene concessa in base al diritto alla rendita di invalidità conformemente all'art. 22 cpv. 2.



- 4 L'ammontare della rendita per figli di invalidi intera annua è stabilito nel piano di previdenza.

Art. 24 Rendita vedovile

- 1 Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, la moglie o il marito superstite ha diritto a una rendita vedovile. Se nel piano di previdenza non è contemplato altrimenti, una rendita vedovile viene concessa se al momento del decesso della persona assicurata la persona superstite
- deve provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio (o se è incinta e la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso del marito); oppure
 - ha più di 45 anni e il matrimonio è durato almeno cinque anni (il periodo trascorso in una convivenza notificata conformemente all'art. 25 viene computato);
 - è invalida in misura pari almeno al 50 %.
- 2 Se la moglie o il marito superstite di una persona assicurata non soddisfa nessuna di queste condizioni, a patto che siano adempiuti i presupposti di cui all'art. 28, lei o lui ha diritto al capitale in caso di decesso, però almeno a un'indennità una tantum per un importo pari al triplo della rendita vedovile annua.
- 3 Il diritto alla rendita vedovile inizia il primo giorno del mese successivo al decesso della persona assicurata, al più presto però una volta terminata la continuazione del versamento del salario completo. Se la persona superstite si sposa, il diritto alla rendita vedovile decade. Essa riceve un'indennità una tantum pari all'importo di una rendita vedovile annua. Il diritto alla rendita vedovile decade al più tardi con il decesso della moglie o del marito superstite.
- 4 Se la moglie o il marito superstite è più giovane della coniuge deceduta o del coniuge deceduto di oltre dieci anni, la rendita vedovile viene ridotta dello 0,25 % per ciascun mese eccedente la differenza di dieci anni di età. Il diritto alle prestazioni minime conformemente alla LPP è garantito in ogni caso. La riduzione della rendita vedovile dovuta alla differenza di età si riduce di 1/240 per ogni mese intero che il matrimonio è durato. Il diritto alle prestazioni minime conformemente alla LPP è garantito in ogni caso.
- 5 Se la persona assicurata decede è possibile percepire la rendita vedovile anche sotto forma di capitale. Una dichiarazione scritta in tal senso deve essere resa alla Cassa pensioni prima che venga versata la prima rendita. Per la persona superstite il prelievo di capitale corrisponde agli averi a risparmio disponibili conformemente all'art. 5. Con il prelievo una tantum del capitale vengono saldate tutte le pretese regolamentari nei confronti della Cassa pensioni.
- 6 L'ammontare della rendita vedovile annua al momento del decesso di una persona assicurata o di una persona che percepisce una rendita di invalidità è stabilito nel piano di previdenza.
- 7 Se una persona che percepisce una rendita di vecchiaia decede, la rendita vedovile ammonta di regola al 60 % della rendita di vecchiaia percepita. Se conformemente all'art. 17 cpv. 3 in occasione del pensionamento la persona deceduta ha optato per una rendita vedovile futura più bassa, quest'ultima ammonta al 30 % della rendita di vecchiaia percepita. Se conformemente all'art. 17 cpv. 3 in occasione del pensionamento la persona deceduta ha optato per una rendita vedovile futura più elevata, quest'ultima ammonta al 100 % della rendita di vecchiaia percepita.



Art. 25 Rendita per partner

- 1 Se una persona assicurata o una persona che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, la partner o il partner superstite è equiparata o equiparato alla moglie o al marito superstite e riceve le stesse rendite conformemente all'art. 24. Se il piano di previdenza non prevede altrimenti, una rendita per partner viene concessa se al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
 - a) La partner o il partner superstite ha più di 45 anni ed è in grado di comprovare una convivenza ininterrotta per almeno cinque anni fino all'avvenuto decesso senza aver contratto matrimonio con la persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità.
 - b) Tra la persona superstite e la persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità non vi erano impedimenti al matrimonio (in particolare parentela, cfr. art. 95 CC).
 - c) La persona superstite non percepisce né prestazioni per i superstiti dalla previdenza professionale, né le spetta un altro diritto a rendite di questo tipo erogate da istituti di previdenza svizzeri o esteri.
 - d) Al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità, né la persona superstite, né la persona deceduta che era assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità erano sposate.
 - e) La notifica della convivenza, che deve essere sottoscritta da entrambe le persone interessate, è stata presentata alla Cassa pensioni quando le due persone erano ancora in vita e prima che la persona assicurata raggiungesse l'età di riferimento. La persona assicurata o che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità deve comunicare immediatamente per iscritto alla Cassa pensioni un eventuale scioglimento della convivenza. La Cassa pensioni conferma a tutte le persone coinvolte di aver ricevuto i documenti. Nei casi in cui sono dovute prestazioni essa verifica se in base ai documenti inoltrati sono soddisfatti i presupposti per avere diritto.
- 2 Le persone che al momento del decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità dovevano provvedere al mantenimento di almeno una figlia o un figlio comune (o se erano incinte e se la figlia è nata viva o il figlio è nato vivo entro 300 giorni dal decesso della partner o del partner) e che sono state comunicate per iscritto alla Cassa pensioni dalla persona assicurata prima del suo decesso, sono equiparate alla partner o al partner superstite conformemente al cpv. 1 se i presupposti conformemente al cpv. 1 lett. b) – e) sono soddisfatti cumulativamente.
- 3 Per le partner e i partner di persone che percepiscono rendite di vecchiaia non vi è alcun diritto a prestazioni se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 1 non erano soddisfatti già prima che la persona assicurata raggiungesse l'età di riferimento .
- 4 Se i presupposti per avere diritto conformemente al cpv. 2 sono soddisfatti per più di una persona, il diritto conformemente al cpv. 2 sussiste per ogni persona, tuttavia per un importo massimo pari alla rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP. Se, oltre alle persone di cui al cpv. 1, hanno diritto anche persone di cui al cpv. 2, per tutte le persone sussiste il diritto massimo in misura pari all'importo della rendita vedovile che risulta secondo le disposizioni per le prestazioni minime conformemente alla LPP.
- 5 La partner o il partner superstite non ha diritto alle prestazioni minime conformemente alla LPP di cui godono le coppie sposate.



- 6 La persona avente diritto deve far valere il diritto per iscritto alla Cassa pensioni entro 90 giorni dal decesso della persona assicurata o che percepiva una rendita di vecchiaia o di invalidità dimostrando di soddisfare i presupposti di cui al cpv. 1 o 2. Se entro questo termine non viene fatto valere il diritto o se non viene fornita prova dell'adempimento dei presupposti necessari, il diritto decade.
- 7 Se la persona superstite si sposa oppure se costituisce una nuova convivenza simile al matrimonio, il diritto alla rendita decade. Se decade il diritto alla rendita, la persona superstite riceve un'indennità una tantum per un importo pari a una rendita annua.

Art. 26 Rendita alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato

- 1 Se una persona assicurata decede, la coniuge divorziata o il coniuge divorziato ha diritto a una rendita in base agli stessi presupposti validi per la persona superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e nella sentenza di divorzio alla coniuge o al coniuge superstite è stata assegnata una rendita conformemente all'art. 124e cpv. 1 o all'art. 126 cpv. 1 CC e fino a quando la rendita assegnata con il divorzio sarebbe stata dovuta.
- 2 La rendita alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato corrisponde all'importo della prestazione minima conformemente alla LPP. Essa viene tuttavia ridotta per l'importo che, insieme alle prestazioni per i superstiti, eccede la pretesa indicata nella sentenza di divorzio. Le prestazioni per i superstiti erogate dall'AVS vengono computate solo nella misura in cui sono superiori al proprio diritto a una rendita di invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.
- 3 La rendita alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato decade se quest'ultima o quest'ultimo si risposa o decede.

Art. 27 Rendita per orfani

- 1 Se una persona assicurata o una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, ha diritto a una rendita per orfani ogni figlia od ogni figlio che
 - non ha ancora compiuto 18 anni; o che
 - è in formazione ai sensi degli art. 49bis e 49ter OAVS e non ha ancora compiuto 25 anni, senza svolgere al contempo un'attività lucrativa prevalente.
- 2 Sono considerati figli ai sensi del presente Regolamento quadro le figlie e i figli conformemente agli art. 252 segg. CC e le affiliate e gli affiliati conformemente all'art. 49 OAVS, che sono stati accolti nell'economia domestica comune a titolo gratuito per il mantenimento e l'educazione.
- 3 La pretesa di una rendita per orfani inizia il primo giorno del mese dopo che vengono meno il salario, la continuazione del versamento del salario nonché la rendita di vecchiaia o di invalidità, al più presto il primo giorno del mese successivo alla nascita della figlia o del figlio.
- 4 Non viene versata una rendita per orfani alle figlie affiliate o ai figli affiliati, il cui affidamento nell'economia domestica comune è avvenuto solo dopo che è sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o di invalidità.
- 5 La rendita per orfani è dovuta fino alla fine del mese in cui la figlia o il figlio compie 18 anni. La rendita per orfani viene versata anche dopo il raggiungimento dei 18 anni, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 25 anni, se la figlia o il figlio è in formazione o se è invalida o invalido in misura di almeno il 70 %. Se la figlia o il figlio decede prima di



compiere 18 rispettivamente 25 anni, il diritto decade al termine del mese in cui è avvenuto il decesso.

- 6 La rendita per orfani versata in caso di decesso di persone che percepivano una rendita di vecchiaia corrisponde al 20 % della rendita percepita o del diritto a una rendita.
- 7 L'ammontare della rendita per orfani annua in caso di decesso di una persona assicurata o che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità prima che venga raggiunta l'età di riferimento è stabilito nel piano di previdenza.

Art. 28 Capitale in caso di decesso

- 1 Se una persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità decede prima del pensionamento, è dovuto un capitale in caso di decesso. Quest'ultimo è composto dal capitale individuale e dal capitale garantito in caso di decesso.
- 2 Il capitale individuale in caso di decesso corrisponde agli averi a risparmio accumulati fino al momento del decesso, al netto del valore attuale di eventuali prestazioni per i superstiti. Il valore attuale viene determinato in base ai principi attuariali della Cassa pensioni.
- 3 Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a CHF 50'000.
- 4 Il capitale in caso di decesso viene versato alle seguenti persone nell'ordine indicato, indipendentemente dal diritto successorio:
 - a) alla coniuge o al coniuge superstite; in loro assenza
 - b) alle persone fisiche, al cui sostentamento la persona assicurata o che percepiva una rendita di invalidità partecipava in misura importante prima del decesso, oppure alla persona che negli ultimi cinque anni e fino al decesso ha costituito con la persona deceduta una convivenza senza contrarre matrimonio o che deve farsi carico del mantenimento di uno o più figli comuni;
 - c) in assenza di persone beneficiarie conformemente alle lett. a) e b):
 - ca) ai figli della persona deceduta assicurata o che percepiva una rendita di invalidità; in loro assenza
 - cb) ai genitori, in loro assenza
 - cc) alle sorelle e ai fratelli.
- 5 In assenza di persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4, il capitale viene incamerato dalla Cassa pensioni.
- 6 Non hanno diritto a un capitale in caso di decesso le persone beneficiarie dei gruppi di cui al cpv. 4 lett. b) se percepiscono una rendita vedovile o per partner della previdenza professionale in virtù di un matrimonio o di una convivenza precedenti.
- 7 Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni quali persone all'interno di un gruppo avente diritto conformemente al cpv. 4 lett. b) e c) devono figurare come beneficiarie e a quale parte del capitale in caso di decesso hanno diritto. Quando è ancora in vita, la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può inoltre modificare per iscritto l'ordine dei beneficiari stabilito nel cpv. 4 nel modo seguente:



- a) in presenza di persone di cui al cpv. 4 lett. b), la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può stabilire proporzionalmente a sua discrezione le persone beneficiarie conformemente al cpv. 4 lett. a) e ca);
- b) in assenza di persone di cui al cpv. 4 lett. b), la persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità può stabilire proporzionalmente a sua discrezione le persone beneficiarie conformemente al cpv. 4 lett. a) e c).

- 8 Se al momento del decesso della persona assicurata o che percepisce una rendita di invalidità la Cassa pensioni non è in possesso di una dichiarazione scritta, il capitale in caso di decesso viene versato contemporaneamente a più persone beneficiarie in parti uguali e in base all'ordine indicato in precedenza.
- 9 Le persone beneficiarie di cui al cpv. 4 devono presentare una richiesta scritta per il versamento del capitale in caso di decesso entro sei mesi dal decesso della persona assicurata, in caso contrario qualsiasi diritto decade. Esse devono dimostrare di soddisfare i presupposti per far valere il diritto al capitale in caso di decesso.

Art. 29 Prestazioni di terzi

- 1 Se esistono contemporaneamente dei diritti a prestazioni
 - dell'AVS/AI,
 - dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
 - dell'assicurazione militare,
 - di assicurazioni sociali estere,
 - di un'assicurazione alla quale la datrice di lavoro affiliata o il datore di lavoro affiliato ha versato dei premi,
 - di altri istituti di previdenza e di libero passaggio,
 - di una terza persona responsabile,
 - di un eventuale reddito lordo da attività lucrativa effettivamente conseguito o ragionevolmente conseguibile nonché di eventuali prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di una persona che ha percepito una rendita di invalidità,le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte in modo tale che tutti i pagamenti raggiungano complessivamente per l'invalidità o la vecchiaia al massimo il 100 % del salario lordo e per i superstiti al massimo l'80 % del salario lordo.
- 2 Per determinare il reddito da attività lucrativa o sostitutivo ragionevolmente conseguibile ci si basa di principio sul reddito di invalidità secondo l'AI.
- 3 Non vengono considerati assegni per grandi invalidi e indennità per menomazione dell'integrità, indennità, contributi di assistenza e prestazioni simili, reddito supplementare conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l'art. 8a LAI nonché rendite vedovili e per orfani conformemente all'art. 54 LAM nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti. I redditi della coniuge o del coniuge superstite e degli orfani vengono sommati. Se le prestazioni vengono ridotte, tutte le prestazioni vengono ridotte nella stessa misura.
- 4 Se le prestazioni di invalidità della Cassa pensioni erano state ridotte prima del raggiungimento dell'età di riferimento in seguito a un concorso con prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o di prestazioni estere paragonabili, una volta raggiunta l'età di riferimento di principio la Cassa pensioni continua a versare le sue prestazioni nella stessa misura. Essa osserva l'art. 24a OPP 2.
- 5 Eventuali prestazioni in capitale computabili vengono convertite in rendite equivalenti



in base ai principi attuariali della Cassa pensioni.

- 6 Le prestazioni computabili conformemente al cpv. 1 del presente articolo vengono verificate periodicamente.
- 7 La Cassa pensioni riduce o nega le prestazioni per i superstiti nella stessa misura dell'AVS, se la persona avente diritto ha provocato intenzionalmente il decesso della persona assicurata oppure se il decesso è avvenuto commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto.
- 8 La Cassa pensioni può ridurre le proprie prestazioni se una persona assicurata o avente diritto ha provocato l'invalidità della persona assicurata o se quest'ultima si oppone a provvedimenti d'integrazione dell'AI. Le prestazioni minime previste dalla legge conformemente alla LPP possono essere negate o ridotte solo nel caso in cui l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione.
- 9 La Cassa pensioni non compensa rifiuti o riduzioni di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se queste ultime hanno adottato tali provvedimenti secondo l'art. 21 LPGa, art. 37 LAINF, art. 39 LAINF, art. 65 LAM o l'art. 66 LAM. La Cassa pensioni non compensa nemmeno le riduzioni di prestazioni al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.
- 10 La Cassa pensioni può adottare rimedi giuridici contro le decisioni dell'AI e di altre assicuratrici o assicuratori sociali che riguardano il suo obbligo di prestazione.
- 11 Nei confronti di terzi che rispondono per l'evento assicurato, nel momento in cui si verifica l'evento la Cassa pensioni subentra nei diritti delle persone assicurate o delle persone aventi diritto fino all'importo delle prestazioni previste dalla legge. Per il resto la Cassa pensioni può chiedere alle persone assicurate o alle persone aventi diritto di cedere le pretese vantate nei confronti di terzi responsabili fino all'ammontare dell'obbligo di prestazione. Se non viene effettuata la cessione richiesta, la Cassa pensioni è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.

Art. 30 Garanzia delle prestazioni, prestazione anticipata

- 1 Il diritto a prestazioni non può essere né costituito in pegno, né ceduto prima che sia esigibile. Sono fatti salvi gli art. 33 e art. 34.
- 2 Il diritto a prestazioni può essere compensato con pretese delle datrici o dei datori di lavoro affiliati che le hanno cedute alla Cassa pensioni, solo se le pretese sono riferibili a contributi che non sono stati dedotti dal salario delle persone assicurate. Altre pretese della Cassa pensioni possono essere compensate con il diritto a prestazioni esigibile.
- 3 La Cassa pensioni chiede il rimborso di prestazioni percepite illecitamente, compresi gli interessi. È possibile rinunciare al rimborso se le persone assicurate o le persone aventi diritto hanno agito in buona fede e il rimborso comporterebbe un grave rigore.
- 4 Se la Cassa pensioni è assoggettata a un obbligo legislativo di prestazione anticipata, la prestazione anticipata si limita alle prestazioni minime secondo la LPP. Le persone richiedenti devono dimostrare di essersi annunciate presso tutte le assicuratrici e gli assicuratori che entrano in considerazione. Se il caso viene assunto da un'altra assicuratrice o da un altro assicuratore, questa o questo deve rimborsare alla Cassa pensioni le prestazioni anticipate. La Cassa pensioni si riserva il diritto di un rimborso delle presta-



zioni in virtù del cpv. 3 del presente articolo. Se un'altra assicuratrice o un altro assicuratore ha assunto una prestazione anticipata ai sensi della legge ed è accertato che la Cassa pensioni è soggetta all'obbligo di prestazione, essa rimborsa la prestazione anticipata nel quadro del suo obbligo di prestazione, al massimo nella misura della prestazione anticipata.

Art. 31 Disposizioni relative al versamento

- 1 Le rendite vengono versate alla fine del mese in importi mensili arrotondati a franchi svizzeri interi all'indirizzo di pagamento comunicato dalla persona assicurata in Svizzera, in uno Stato UE o AELS oppure in uno Stato che per l'esecuzione dei pagamenti applica lo standard IBAN. Le spese di transazione che risultano per il versamento all'estero e le commissioni di cambio sono a carico delle persone aventi diritto. I versamenti della Cassa pensioni avvengono sempre in franchi svizzeri.
- 2 L'importo della rendita del mese in cui decade il diritto alla rendita viene versato integralmente.
- 3 Le prestazioni previdenziali sotto forma di capitale sono dovute con il sopraggiungere del caso di previdenza, ma al più presto quando la Cassa pensioni viene a conoscenza di chi sono le persone aventi diritto e quando ha a disposizione le indicazioni necessarie per il versamento.
- 4 Il versamento di una prestazione esigibile in virtù del presente Regolamento quadro avviene senza interessi entro 30 giorni dopo che la Cassa pensioni ha ricevuto tutta la documentazione necessaria. Se la Cassa pensioni deve versare un interesse di mora, questo corrisponde all'interesse minimo conformemente alla LPP.
- 5 La Cassa pensioni può chiedere una comprova che attesta il diritto alle prestazioni; se non viene fornita tale prova, può differire in tutto o in parte il versamento delle prestazioni.

Art. 32 Adeguamento delle rendite correnti al rincaro

- 1 Ogni anno la Commissione amministrativa decide in merito a un eventuale adeguamento delle rendite regolamentari correnti nei limiti delle possibilità finanziarie della Cassa pensioni. La decisione viene spiegata nell'allegato al rendiconto annuale della Cassa pensioni.
- 2 Le rendite per i superstiti e di invalidità conformemente alla LPP vengono adeguate in base all'art. 36 cpv. 1 LPP, se e nella misura in cui le prestazioni minime previste dalla legge, compresi gli adeguamenti al rincaro previsti dalla legge, superano le prestazioni regolamentari.

E Divorzio e acquisto di proprietà di abitazione

Art. 33 Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio

- 1 Per il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio valgono le relative disposizioni di CC, CPC, LPP e LFLP nonché le disposizioni delle relative ordinanze.



- 2 Se una persona assicurata divorzia, le prestazioni di libero passaggio acquisite durante il matrimonio fino al momento in cui è stata avviata la procedura di divorzio devono essere di principio divise in ragione di metà ciascuno; sono esclusi i versamenti *à tantum* da beni propri. Il tribunale comunica alla Cassa pensioni l'importo che deve essere trasferito insieme alle indicazioni necessarie relative al mantenimento della previdenza.
- 3 Per il conguaglio di pretese della previdenza nei confronti di istituti svizzeri della previdenza professionale la competenza esclusiva spetta ai tribunali svizzeri. La Cassa pensioni esegue solo sentenze di divorzio passate in giudicato emesse da tribunali svizzeri.
- 4 Un prelievo anticipato effettuato nel quadro della promozione della proprietà abitativa e non ancora rimborsato viene considerato alla stregua di una prestazione di uscita che confluisce nella divisione se il divorzio avviene prima del sopraggiungere del caso di previdenza. Se il prelievo anticipato è avvenuto durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente agli averi a risparmio acquisiti prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo. Un pagamento in contanti o prelievi di capitale effettuati durante il matrimonio non fanno parte della prestazione di uscita da dividere.
- 5 Se nel quadro di un divorzio una parte della prestazione di uscita di una persona assicurata deve essere trasferita alla moglie divorziata o al marito divorziato, gli averi a risparmio della persona assicurata si riducono di conseguenza. L'importo che deve essere trasferito e che viene addebitato corrisponde al rapporto tra averi a risparmio conformemente alla LPP e averi di previdenza complessivi. Il versamento della quota LPP avviene sempre attingendo agli averi di risparmio conformemente alla LPP. Il versamento della parte sovraobbligatoria avviene attingendo agli averi di previdenza sovraobbligatoria.
- 6 Se nel quadro di un divorzio una persona assicurata o che percepisce una rendita di vecchiaia o di invalidità riceve una prestazione di uscita o una parte di rendita (eventualmente anche sotto forma di capitale), presso la Cassa pensioni questo importo viene accreditato agli averi a risparmio conformemente alla LPP e agli averi a risparmio sovraobbligatoria nella misura in cui l'importo è stato addebitato alla previdenza della moglie debitrice o del marito debitore.
- 7 Se in seguito a un divorzio una persona che percepisce una rendita di invalidità deve trasferire una parte della prestazione di uscita a favore della moglie divorziata o del marito divorziato, questo porta a una riduzione degli averi a risparmio conformemente al cpv. 2 e di conseguenza a prestazioni di vecchiaia inferiori. Rimangono per contro invariate la rendita di invalidità corrente al momento in cui è stata avviata la procedura di divorzio così come eventuali rendite per figli di invalidi (anche future).
- 8 Se, in seguito al divorzio di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia, una parte di rendita viene assegnata alla moglie o al marito avente diritto, le rendite della persona che le percepisce in origine si riducono in misura corrispondente. Il diritto corrente a una rendita per figli di pensionati al momento in cui è stata avviata la procedura di divorzio rimane invariato. Eventuali pretese relative a prestazioni per i superstiti vengono calcolate in base alle rendite effettivamente versate dopo il conguaglio della previdenza professionale, fatta salva una rendita per orfani che sostituisce una rendita per figli non interessata dal conguaglio della previdenza professionale.



- 9 La parte di rendita assegnata alla moglie divorziata o al marito divorziato avente diritto viene convertita in una rendita vitalizia conformemente all'art. 19h OLP. Questa rendita non origina ulteriori diritti a prestazioni (in particolare nessuna prestazione in aspettativa relativa a prestazioni per i superstiti) nei confronti della Cassa pensioni. Ai versamenti annui della rendita a favore della previdenza della moglie divorziata o del marito divorziato avente diritto viene applicata la metà del tasso di interesse valevole durante l'anno. La Cassa pensioni e la moglie divorziata o il marito divorziato avente diritto possono concordare un versamento sotto forma di capitale. Chi cambia l'istituto di previdenza o di libero passaggio deve informare la Cassa pensioni entro il 15 novembre dell'anno in questione.
- 10 Se la moglie divorziata o il marito divorziato avente diritto ha diritto a una rendita di invalidità intera o se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, può chiedere il versamento della rendita vitalizia. Se ha raggiunto l'età di riferimento le viene o gli viene versata la rendita vitalizia. Può chiedere che il versamento venga effettuato al suo istituto di previdenza se ha ancora la possibilità di effettuare dei riscatti in base al rispettivo regolamento.
- 11 Se durante la procedura di divorzio sopraggiunge il caso di previdenza vecchiaia o se una persona che percepisce una rendita di invalidità raggiunge l'età di riferimento durante la procedura di divorzio, la Cassa pensioni riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita per l'importo massimo possibile conformemente all'art. 19g OLP.
- 12 Una prestazione di libero passaggio versata nel quadro di un divorzio può essere apporata in tutto o in parte. In caso di riscatto i contributi versati vengono assegnati nella stessa misura dell'addebito conformemente al cpv. 2. Non vi è un diritto di riscatto se a divorziare è una persona che percepisce una rendita di invalidità.

Art. 34 Promozione della proprietà abitativa

- 1 Fino a tre anni prima di raggiungere l'età di riferimento, ogni cinque anni le persone assicurate possono far valere il versamento o costituire in pegno un importo dagli averi a risparmio per proprietà abitativa a uso proprio (acquisto e costruzione di proprietà abitativa, partecipazione a proprietà abitativa o rimborso di prestiti ipotecari). In presenza di una copertura insufficiente conformemente all'art. 44 OPP 2, la Commissione amministrativa può decidere delle limitazioni nel quadro delle disposizioni di legge. Le persone che da oltre due anni continuano a essere assicurate volontariamente conformemente all'art. 11 non possono procedere a un prelievo anticipato della prestazione di uscita per proprietà abitativa a uso proprio, né possano costituirla in pegno.
- 2 Nei singoli casi il prelievo anticipato e la costituzione in pegno si orientano alle disposizioni degli art. 30a segg. LPP e degli art. 1 segg. OPFA.
- 3 Le persone assicurate possono chiedere informazioni in merito all'importo che può essere destinato alla proprietà abitativa e alla riduzione delle prestazioni associata a un tale prelievo. In questo contesto la Cassa pensioni rende attente le persone assicurate in merito alla possibilità di coprire le lacune assicurative che verrebbero a crearsi e all'obbligo fiscale. Su richiesta delle persone assicurate la Cassa pensioni procura un'assicurazione complementare.



- 4 Se intendono ottenere un prelievo anticipato o effettuare una costituzione in pegno, le persone assicurate devono presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà d'abitazioni o all'ammortamento dei prestiti ipotecari, il regolamento rispettivamente il contratto di locazione o di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione e i documenti corrispondenti nel caso di partecipazioni analoghe. Le persone assicurate coniugate devono presentare in aggiunta anche il consenso firmato della moglie o del marito. La loro firma può avvenire in loco presso la Cassa pensioni oppure deve essere autenticata con spese a carico della persona assicurata. L'autenticazione della firma può avvenire con un atto notarile oppure essere effettuata dal controllo abitanti.
- 5 Come conseguenza del prelievo anticipato o di una realizzazione del pegno, gli averi a risparmio della LPP e gli averi a risparmio sovraobbligatori vengono ridotti in proporzione all'importo prelevato anticipatamente o realizzato con il pegno. Le prestazioni di vecchiaia assicurate si riducono di conseguenza. Per analogia, un eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente o realizzato con il pegno viene accreditato sul conto di risparmio della persona assicurata.
- 6 Per evadere la domanda di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Cassa pensioni può chiedere alle persone assicurate un indennizzo per gli oneri amministrativi. Le persone assicurate devono rimborsare alla Cassa pensioni le spese per la menzione nel registro fondiario.

F Uscita dalla Cassa pensioni

Art. 35 Cessazione del rapporto di lavoro

- 1 Se il rapporto di lavoro di una persona assicurata cessa senza che divengano esigibili delle prestazioni conformemente al presente Regolamento quadro, ciò comporta l'uscita dalla Cassa pensioni. La persona assicurata uscente ha diritto alla prestazione di uscita. Se la persona assicurata uscente rimane assicurata parzialmente nella Cassa pensioni (ad esempio in caso di occupazione multipla o a tempo parziale), la sua prestazione d'uscita rimane presso la Cassa pensioni, a meno che la persona assicurata non richieda il trasferimento della prestazione d'uscita.
- 2 Se la persona assicurata uscente è parzialmente invalida ha diritto alla prestazione di uscita in misura pari alla parte attiva dei suoi averi a risparmio conformemente all'art. 5 cpv. 7. Se in un secondo momento riacquisterà la piena capacità di guadagno senza avere un nuovo rapporto di lavoro con la datrice di lavoro affiliata o con il datore di lavoro affiliato, ha diritto a una prestazione di uscita anche per la parte della protezione previdenziale proseguita dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Art. 36 Prestazione di uscita

- 1 La prestazione di uscita viene calcolata conformemente all'art. 15 LFLP. Essa corrisponde agli averi a risparmio disponibili nel giorno dell'uscita.
- 2 Se gli averi a risparmio acquisiti conformemente alla LPP o l'importo minimo conformemente all'art. 17 LFLP sono superiori alla prestazione di uscita conformemente al cpv. 1, il più elevato di questi tre importi viene versato come prestazione di uscita. Per contributi secondo l'art. 10 e l'art. 11 non viene calcolato un aumento conformemente all'art. 17 cpv. 1 LFLP.



- 3 Se dopo il versamento della prestazione di uscita la Cassa pensioni eroga prestazioni per i superstiti o di invalidità, essa ha diritto al rimborso della prestazione di uscita. Se il rimborso non viene effettuato, le prestazioni vengono ridotte in base ai principi attuariali della Cassa pensioni.

Art. 37 Utilizzo della prestazione di uscita

- 1 La prestazione di uscita viene trasferita al nuovo istituto di previdenza in Svizzera o in Liechtenstein a favore della persona assicurata uscente. Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, la prestazione di uscita deve essere utilizzata per costituire un conto di libero passaggio presso un istituto di libero passaggio o per costituire una polizza di libero passaggio presso un istituto di previdenza in Svizzera.
- 2 La persona assicurata deve comunicare immediatamente alla Cassa pensioni il nome e l'indirizzo di pagamento dell'istituto conformemente al cpv. 1 del presente articolo.
- 3 Se la persona assicurata non provvede alla comunicazione circa l'utilizzo della prestazione di uscita, dopo sei mesi dall'uscita dalla Cassa pensioni la prestazione di uscita viene versata all'istituto collettore.
- 4 Su richiesta scritta della persona assicurata uscente, la prestazione di uscita è pagata in contanti se
- a) essa lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio in Liechtenstein (sono fatte salve le disposizioni degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE; validi dal 1° giugno 2007);
 - b) essa avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più assoggettata alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c) la prestazione di uscita è inferiore al contributo annuale della persona assicurata.
- 5 La persona assicurata deve dimostrare l'esistenza del motivo del pagamento in contanti che ha fatto valere. La Cassa pensioni verifica il diritto alle prestazioni e può eventualmente chiedere ulteriori prove.
- 6 Se la persona assicurata uscente è coniugata, il pagamento in contanti è ammesso solo con il consenso scritto della moglie o del marito. La Cassa pensioni richiede il suo consenso scritto. La firma della moglie o del marito può avvenire in loco presso la Cassa pensioni oppure deve essere autenticata con spese a carico della persona assicurata. L'autenticazione della firma può avvenire con un atto notarile oppure essere effettuata dal controllo abitanti.

Art. 38 Liquidazione parziale

- 1 In caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza o della Cassa pensioni, le persone assicurate uscenti, oltre al diritto alla prestazione di uscita, beneficiano di una parte individuale o collettiva a eventuali fondi liberi o devono assumersi parte del disavanzo. A tale proposito sono determinanti le disposizioni dell'art. 53d LPP.
- 2 I presupposti per una liquidazione parziale, la procedura e l'assegnazione sono disciplinati più in dettaglio in un regolamento separato.



G Ulteriori disposizioni

Art. 39 Informazione delle persone assicurate

- 1 Nel momento in cui entrano nella Cassa pensioni e in seguito ogni anno, tutte le persone assicurate ricevono un certificato di previdenza individuale con informazioni relative all'ammontare degli averi a risparmio disponibili e delle prestazioni assicurate così come all'ammontare dei contributi versati alla Cassa pensioni.
- 2 In caso di divergenze tra il certificato di previdenza e il Regolamento quadro è determinante il Regolamento quadro.
- 3 Al momento del matrimonio, alla persona assicurata viene comunicata la prestazione di uscita. In caso di divorzio, su richiesta le informazioni necessarie per lo svolgimento del conguaglio della previdenza professionale vengono comunicate alla persona assicurata oppure al giudice o al giudice del divorzio.
- 4 Su richiesta, il segretariato fornisce alle persone assicurate ulteriori informazioni sullo stato della loro assicurazione e sull'attività della Cassa pensioni. Ogni anno la Cassa pensioni informa inoltre le persone assicurate in modo adeguato in merito all'andamento degli affari, al conto annuale, alla situazione finanziaria e all'organizzazione della Cassa pensioni.
- 5 In qualsiasi momento le persone assicurate hanno il diritto di sottoporre alla Commissione amministrativa – oralmente attraverso delle persone che le rappresentano oppure per iscritto – suggerimenti, proposte e richieste che concernono la Cassa pensioni.
- 6 Se la Cassa pensioni nega l'obbligo di fornire informazioni conformemente agli art. 65a e 86b cpv. 2 LPP, le persone assicurate hanno il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità di vigilanza.

Art. 40 Obbligo di informazione e di notifica delle persone assicurate

- 1 Alla loro entrata le persone assicurate devono concedere alla Cassa pensioni di prendere visione dei conteggi delle prestazioni di libero passaggio di rapporti previdenziali precedenti. La Cassa pensioni può chiedere le prestazioni di libero passaggio per conto delle persone assicurate.
- 2 Le persone assicurate e le relative persone superstiti devono fornire alla Cassa pensioni informazioni veritiere in merito alle loro condizioni determinanti per l'assicurazione e la determinazione delle prestazioni. Cambiamenti dello stato civile e della situazione familiare come ad es. matrimonio, nascite, divorzio, decesso della moglie o del marito o di una figlia o di un figlio nonché un cambiamento delle prestazioni fornite da altre assicuratrici o altri assicuratori devono essere notificati alla Cassa pensioni spontaneamente per iscritto nel giro di quattro settimane.
- 3 La Cassa pensioni respinge qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze negative che dovessero emergere dalla violazione degli obblighi di informazione e di notifica. Se da una violazione di un tale obbligo dovesse sorgere un danno per la Cassa pensioni, la Commissione amministrativa può chiamare la persona colpevole a risponderne.



H Disposizioni finali

Art. 41 Disposizioni transitorie

- 1 Il diritto e l'ammontare delle rendite in corso al 31 dicembre 2021 (incl. prestazioni in aspettativa) si orientano al regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021 (emanato dalla Commissione amministrativa il 23 maggio 2013). Fanno eccezione il coordinamento delle prestazioni conformemente all'art. 29, l'adeguamento delle rendite correnti conformemente all'art. 32 e il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio conformemente all'art. 33. Il regolamento di previdenza valido nel momento in cui ha avuto inizio l'incapacità al lavoro ininterrotta che ha portato all'invalidità rappresenta la base per il calcolo degli accrediti di risparmio per rendite di invalidità temporanee.
- 2 Per persone che percepiscono rendite di invalidità che al 31 dicembre 2021 percepivano già una rendita e che raggiungono l'età di riferimento dopo il 31 dicembre 2021, la rendita di vecchiaia viene determinata in base alle prescrizioni di cui al regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021 (emanato dalla Commissione di previdenza il 23 maggio 2013). In tale contesto vengono applicate le aliquote di conversione di cui al regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021 (emanato dalla Commissione di previdenza il 23 maggio 2013).
- 3 Nei casi in cui l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità o al decesso (art. 18 o art. 23 LPP) è sopraggiunta prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di previdenza, per tutta la durata continua a essere valido il sistema delle frazioni di rendita valido in quel momento. Nel quadro delle prestazioni minime conformemente alla LPP valgono le disposizioni conformemente ai cpv. 4 – 6.
- 4 Per le persone che percepiscono una rendita di invalidità il cui diritto alla rendita è sopraggiunto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non avevano ancora compiuto 55 anni, il precedente diritto alla rendita di invalidità permane fino a quando cambia il grado di invalidità. Il diritto alla rendita di invalidità precedente permane anche dopo un cambiamento del grado di invalidità se l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 del presente Regolamento quadro ha come conseguenza che il diritto alla rendita precedente diminuisce se aumenta il grado di invalidità oppure aumenta se diminuisce il grado di invalidità.
- 5 Per le persone che percepiscono una rendita di invalidità il cui diritto alla rendita è sopraggiunto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 non avevano ancora compiuto 30 anni, la regolamentazione del diritto alla rendita di invalidità secondo l'art. 22 cpv. 2 del presente Regolamento quadro viene applicata al più tardi con effetto al 1° gennaio 2032. Se l'importo della rendita risulta inferiore all'importo percepito in precedenza, la persona avente diritto percepisce l'importo precedente fino a quando cambia il grado di invalidità.
- 6 Per le persone che percepiscono una rendita di invalidità il cui diritto alla rendita è sopraggiunto prima del 1° gennaio 2022 e che il 1° gennaio 2022 avevano già compiuto 55 anni, per quanto riguarda l'ammontare del diritto alla rendita di invalidità vale il diritto precedente e il regolamento di previdenza della Cassa pensioni del 1° gennaio 2019. Il cpv. 2 si applica anche a queste persone che percepiscono una rendita di invalidità.
- 7 Con riferimento alle prestazioni future per i superstiti di una persona attiva sono determinanti le disposizioni regolamentari vigenti al momento del decesso.



- 8 Per le prestazioni future per i superstiti di una persona che al 31 dicembre 2021 percepiva una rendita, al momento del decesso sono determinanti le disposizioni di cui al regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021 (emanato dalla Commissione di previdenza il 23 maggio 2013).
- 9 Per le prestazioni future per i superstiti di una persona che percepisce una rendita a partire dal 1° gennaio 2022 sono determinanti le disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.
- 10 Le persone assicurate che prima del 1° gennaio 2022 percepivano una rendita di vecchiaia – o, nel quadro di un pensionamento parziale, una rendita – non possono chiedere un adeguamento della rendita vedovile futura conformemente all'art. 17 cpv. 3.
- 11 Le disposizioni transitorie per le persone che al 31 dicembre 2021 sono assicurate in seno alla Cassa pensioni sono definite nel piano di previdenza. La facoltà di modificare le disposizioni transitorie è riservata alla Cassa pensioni.
- 12 Le persone assicurate che al 31 dicembre 2021 erano assicurate come paganti in proprio conformemente all'art. 9 cpv. 2 del regolamento di previdenza valido fino al 31 dicembre 2021 possono portare avanti l'assicurazione conformemente al piano di previdenza del Cantone valido a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 42 Applicazione e modifica del Regolamento quadro

- 1 In merito a questioni non disciplinate o non disciplinate in modo esaustivo dal presente Regolamento quadro è la Commissione amministrativa a decidere ai sensi delle disposizioni legislative.
- 2 La Commissione amministrativa può modificare in qualsiasi momento il Regolamento quadro nei limiti delle prescrizioni legislative. I diritti acquisiti delle persone assicurate e che percepiscono una rendita rimangono garantiti in ogni caso.
- 3 In caso di traduzioni, per l'interpretazione è determinante la versione in lingua tedesca.

Art. 43 Protezione dei dati

- 1 La Cassa pensioni trasmette i dati assicurativi dei propri assicurati e beneficiari di rendite ad altri istituti di previdenza e di assicurazioni, nella misura in cui risulta necessario per il raggiungimento degli scopi correlati alla previdenza professionale. La Cassa pensioni può trasferire mediante accordo il trattamento dei dati a terzi sia in Svizzera che all'estero, a condizione che le norme di legge sulla protezione dei dati garantiscano una protezione adeguata dei dati e che i terzi che elaborano i dati siano soggetti all'obbligo di riservatezza previsto dalla legge o si impegnino a rispettarlo.
- 2 La Cassa pensioni è autorizzata a comunicare al datore di lavoro dati aggregati sui beneficiari. Da questi dati aggregati non deve essere possibile trarre conclusioni sui singoli assicurati o beneficiari di rendite.
- 3 Si applicano in particolare le disposizioni della LPP relative al trattamento dei dati personali, alla consultazione degli archivi, all'obbligo di riservatezza, alla divulgazione dei dati e all'assistenza amministrativa. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD).



Art. 44 Controversie

- 1 Per le controversie ai sensi dell'art. 73 LPP tra aventi diritto, datrici e datori di lavoro e la Cassa pensioni, le persone interessate possono rivolgersi al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali. Il foro competente è la sede della Cassa pensioni.
- 2 Le persone assicurate hanno il diritto di presentare previamente tali controversie alla Commissione amministrativa per la risoluzione bonaria.

Art. 45 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024. Sostituisce il regolamento quadro emanato l'8 novembre 2021.

Coira, 29 giugno 2023

Cassa pensioni dei Grigioni

Per la Commissione amministrativa:

Martin Bühler
Presidente della Commissione amministrativa

Andreas Cabalzar
Vicepresidente della
Commissione amministrativa



Allegati A. 1 – A. 3

(Gli Allegati A. 1 – A. 3 sono validi a partire dal 1° gennaio 2024)

A. 1 Contributi determinanti conformemente alla LPP (al 01.01.2023)

Salario minimo conformemente alla LPP	CHF	22'050
Deduzione di coordinamento conformemente alla LPP	CHF	25'725
Salario massimo assicurato LPP	CHF	62'475
Salario minimo assicurato LPP	CHF	3'675

A. 2 Aliquote di conversione

Al momento del pensionamento le persone assicurate possono scegliere tra le seguenti varianti:

- Variante 1: rendita vedovile = 30 % della rendita di vecchiaia
 - Variante 2: rendita vedovile = 60 % della rendita di vecchiaia
 - Variante 3: rendita vedovile = 100 % della rendita di vecchiaia
- (È possibile optare per la variante 1 o 3 solo se la rendita vedovile o di vecchiaia è superiore alle prestazioni minime LPP).

Per calcolare la rendita di vecchiaia sono determinanti le seguenti aliquote di conversione:

Età	Variante 1	Variante 2	Variante 3
58	3.95%	3.65%	3.35%
59	4.10%	3.80%	3.50%
60	4.25%	3.95%	3.65%
61	4.40%	4.10%	3.80%
62	4.55%	4.25%	3.95%
63	4.70%	4.40%	4.10%
64	4.85%	4.55%	4.25%
65	5.00%	4.70%	4.40%
66	5.15%	4.85%	4.55%
67	5.30%	5.00%	4.70%
68	5.45%	5.15%	4.85%
69	5.60%	5.30%	5.00%
70	5.75%	5.45%	5.15%

I valori intermedi per singolo mese si ottengono per interpolazione lineare.

Esempio:

Pensionamento a 63 anni, Variante 2.

Averi a risparmio disponibili	CHF	300'000
Rendita di vecchiaia annua CHF 300'000 * 4.40 %	CHF	13'200



A. 3 Riscatto di una rendita transitoria AVS

(cfr. art. 19)

Il riscatto massimo possibile nel conto di risparmio supplementare «riscatto rendita transitoria AVS» per l'età di pensionamento scelta corrisponde all'importo (in % della rendita di vecchiaia AVS massima) conformemente alla tabella successiva, al netto del capitale di risparmio disponibile del relativo conto di risparmio supplementare.

Età al momento	Riscatto all'età						
	64	63	62	61	60	59	58
25	50.8%	102.6%	155.2%	208.7%	263.2%	318.7%	375.1%
26	51.7%	104.4%	157.9%	212.4%	267.8%	324.2%	381.6%
27	52.6%	106.2%	160.7%	216.1%	272.5%	329.9%	388.3%
28	53.6%	108.0%	163.5%	219.9%	277.3%	335.7%	395.1%
29	54.5%	109.9%	166.3%	223.7%	282.1%	341.6%	402.0%
30	55.4%	111.9%	169.3%	227.7%	287.1%	347.5%	409.1%
31	56.4%	113.8%	172.2%	231.6%	292.1%	353.6%	416.2%
32	57.4%	115.8%	175.2%	235.7%	297.2%	359.8%	423.5%
33	58.4%	117.8%	178.3%	239.8%	302.4%	366.1%	430.9%
34	59.4%	119.9%	181.4%	244.0%	307.7%	372.5%	438.5%
35	60.5%	122.0%	184.6%	248.3%	313.1%	379.0%	446.1%
36	61.5%	124.1%	187.8%	252.6%	318.6%	385.7%	453.9%
37	62.6%	126.3%	191.1%	257.0%	324.1%	392.4%	461.9%
38	63.7%	128.5%	194.4%	261.5%	329.8%	399.3%	470.0%
39	64.8%	130.8%	197.9%	266.1%	335.6%	406.3%	478.2%
40	65.9%	133.0%	201.3%	270.8%	341.5%	413.4%	486.6%
41	67.1%	135.4%	204.8%	275.5%	347.4%	420.6%	495.1%
42	68.3%	137.7%	208.4%	280.3%	353.5%	428.0%	503.7%
43	69.5%	140.1%	212.1%	285.2%	359.7%	435.5%	512.6%
44	70.7%	142.6%	215.8%	290.2%	366.0%	443.1%	521.5%
45	71.9%	145.1%	219.6%	295.3%	372.4%	450.8%	530.7%
46	73.2%	147.6%	223.4%	300.5%	378.9%	458.7%	539.9%
47	74.5%	150.2%	227.3%	305.7%	385.6%	466.8%	549.4%
48	75.8%	152.8%	231.3%	311.1%	392.3%	474.9%	559.0%
49	77.1%	155.5%	235.3%	316.5%	399.2%	483.2%	568.8%
50	78.4%	158.2%	239.5%	322.1%	406.2%	491.7%	578.7%
51	79.8%	161.0%	243.6%	327.7%	413.3%	500.3%	588.9%
52	81.2%	163.8%	247.9%	333.4%	420.5%	509.1%	599.2%
53	82.6%	166.7%	252.2%	339.3%	427.8%	518.0%	609.7%
54	84.1%	169.6%	256.7%	345.2%	435.3%	527.0%	620.3%
55	85.5%	172.6%	261.1%	351.3%	443.0%	536.3%	631.2%
56	87.0%	175.6%	265.7%	357.4%	450.7%	545.6%	642.2%
57	88.6%	178.7%	270.4%	363.7%	458.6%	555.2%	653.5%
58	90.1%	181.8%	275.1%	370.0%	466.6%	564.9%	664.9%
59	91.7%	185.0%	279.9%	376.5%	474.8%	574.8%	
60	93.3%	188.2%	284.8%	383.1%	483.1%		
61	94.9%	191.5%	289.8%	389.8%			
62	96.6%	194.9%	294.9%				
63	98.3%	198.3%					
64	100.0%						



Esempio:

60enne assicurato (uomo, coniugato), pensionamento previsto a 62 anni.

Rendita di vecchiaia AVS massima	CHF	29'400
----------------------------------	-----	--------

Riscatto massimo possibile CHF 29'400 * 284.8 %	CHF	83'731
---	-----	--------